



Dallo Studio Amato di Roma, 14 agosto 2020

## Acquisti intracomunitari di autoveicoli imponibilità ed esoneri

Il Provvedimento AE n. 265336 del 17 luglio 2020.

L'articolo 1, comma 9 del DL 262/2006 prevede l'obbligo di versamento dell'IVA, mediante il modello "F24 ELIDE", ai fini dell'immatricolazione dei veicoli provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.

In queste ipotesi l'obbligo viene a cadere:

acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati, **rientranti nel regime IVA del margine** ai sensi dell'art. 36 del DL 41/95 e provenienti da altri Stati membri, effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione;

acquisti di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri, effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, **destinati a essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali** all'esercizio dell'attività economica;

acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati, provenienti da altri Stati membri, effettuati da soggetti che **agiscono in veste di privati consumatori**.

Con il Provvedimento in occhiello l'AE ha definito i controlli per verificare la fondatezza delle condizioni di esonero.

Nel **primo caso** l'acquirente dovrà presentare apposita istanza alla DP dell'AE competente esibendo in originale la documentazione che provi l'applicazione del regime del margine unendo una copia del documento d'identità del cedente.

Nel **secondo caso** mediante la stessa procedura l'acquirente dovrà altresì allegare la documentazione relativa all'assolvimento dell'IVA in sede di acquisto intracomunitario.

Infine, **per i privati**, l'istanza dovrà dimostrare l'acquisto in altro Stato membro e la documentazione che attesti la qualifica di usato, allegando la documentazione in originale relativa al pagamento del veicolo, la pratica di censimento trasmessa al CED e la copia del documento d'identità del cedente, se persona fisica e non soggetto passivo.

La verifica dell'Agenzia delle Entrate dovrà esaurirsi nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA, il termine potrà essere esteso di ulteriori 30 giorni.

